

ON.LE TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ai sensi dell'art.414

ed ex art. 700 c.p.c. per illegittima esclusione dalle GAE e
dall'imminente piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge
n.107/2015

con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse del sig. MICHELE PAGANO (codice fiscale PGNMHL70R13H243V), nato a Ercolano (NA) il 13.10.1970, ed ivi residente al Corso Resina n. 230, rappresentato e difeso, in virtù di procura in margine al presente ricorso, dall'avv. Stefania Terracciano (codice fiscale TRRSFN68E52F839R) e dall'avv. Amelia Cuomo (codice fiscale CMUMLA69D59C129B), con le stesse elettivamente domiciliato in Roma al Largo Arenula n. 34 (V piano) ove chiede riceversi, ai sensi degli artt. 133 c.p.c., 134 c.p.c., art.136 c.p.c. e 176 c.p.c., ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax n. 06/68308925, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: stefaniaterracciano@avvocatinapoli.legalmail.it

- *ricorrente*

Ricorre in riassunzione

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato *ope legis* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI, in persona del Direttore *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato *ope legis* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

Le conferisco incarico a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio con ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi compresa quella di proporre istanze, riassumere, transigere, conciliare, riscuotere e quietanzare, proporre e resistere a motivi aggiunti e domande riconvenzionali o incidentali, reclami e appelli, revocazioni ordinarie e straordinarie, ricorsi per Cassazione e opposizioni di terzo, rinunziare, senza bisogno di conferma o ratifica, eleggere domicilio presso altri avvocati.

La autorizzo, inoltre, a farla sostituire da altri avvocati o nominarne altri con pari poteri, ritenendo fin da ora per rato e valido il Suo operato nonché quello degli avvocati da Lei designati quali suoi sostituti.

Autorizzo ai sensi del T.U. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii., con particolare riferimento agli artt.13 e 23, a utilizzare i dati personali a Lei riferiti per la difesa inerente il presente giudizio, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui alla procura, a comunicare ai suoi colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti pertinenti all'incarico conferito e alle attività inerenti il rapporto professionale instaurato.

Confermo di essere stato edotto di tutti i miei diritti di cui all'art. 13 del citato T.U.

Confermo di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs.n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del citato decreto e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come da atto sottoscritto contestualmente alla presente procura.

Eleggo domicilio con Lei in Roma al Largo Arenula n.34.



Autentica è la firma





- LA CAMPANIA in persona del Direttore pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato *ope legis* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

- - *resistenti*

e nei confronti di

- Longobardi Salvatore;
- Brancaccio Loredana;

- *controinteressati*

nonché nei confronti di

- tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento definitive, per la classe di concorso A047, valide per gli aa.ss 2014-2017, dei 101 Ambiti Territoriali italiani, vigenti negli anni scolastici 2014/2017; ossia di tutti i docenti che - in virtù del reinserimento del ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli (allo stato valida per gli anni scolastici 2014/2017) ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle Graduatorie ad esaurimento definitive dell'USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, per la classe di concorso A047, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dallo stesso ricorrente.

di tutti i docenti, per la classe di concorso A047, già individuati dall'USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato a.s. 2015/16 nell'ambito della fase C, di cui all'art. 1, commi 96 e ss. della legge n. 107 del 13 luglio 2015.

- *potenziali resistenti*

per l'accertamento dell'illegittimità e la conseguente disapplicazione, previa sospensione

- del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il biennio scolastico 2009/10 e 2010/11 (all.1);
- del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2011/12, 2012/13 e 2013/14 (all.2);

- del Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, stabilisce che la domanda di permanenza e/o aggiornamento dovrà essere presentata *“esclusivamente con modalità web”* (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo *“personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”* (all.3);
- del Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Scolastica Regionale della Campania –Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui approva le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014-2017, senza prevedere l'inserimento del nominativo del ricorrente (all.4);
- della graduatoria provinciale definitiva scuola II grado – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it in data 26 agosto 2014, nella parte in cui non ha previsto l'inserimento del Sig. Pagano Michele (all.5);

per la declaratoria del diritto, anche in via d'urgenza

- al reinserimento del ricorrente, in via cautelare ed urgente, nella graduatoria ad esaurimento del personale docente valida nella Provincia di Napoli, per la classe di concorso A/047 - Matematica, con l'invio della domanda cartacea nei termini del DM n. 235/2014, cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati ed utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo n. 297/1994 e succ.mod. e integr.;
- ovvero alla presentazione immediata della domanda di reinserimento in III fascia o nella fascia aggiuntiva (IV fascia) delle G.A.E. dell'Ambito provinciale di elezione valide per gli aa.ss. 2014/2017, previa riattivazione urgente delle funzioni della piattaforma telematica *“istanza on-line”* al fine dell'utile inserimento in G.A.E. per la partecipazione al piano di immissioni in ruolo per l'a.s. 2015/2016.

fase di merito:

- dichiarazione di legittimità e regolarità della domanda presentata in forma cartacea dal ricorrente, con tutti i titoli ed i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR.

- diritto del ricorrente ad essere inserito a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive del USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, valide per gli anni scolastici 2014/2017 e dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n.107/2015 ("fase C")- , secondo le preferenze espresse nella domanda presentata dal medesimo ricorrente, nelle classi di concorso e con il punteggio nella stessa indicato, così come richiesto dal ricorrente in base alla materia per cui risulta abilitato, domanda e/o istanza di inserimento anche da ripresentare per la classe di concorso per la quale si è ottenuta l'abilitazione e con il punteggio posseduto al momento dell'inserimento, o in alternativa, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile al medesimo applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento;

-dichiarazione di legittimità e regolarità della domanda per l'inserimento nell'elenco dei partecipanti alla fase C del piano di assunzione previsto dalla legge 107/2015 con le indicazioni di cui alla domanda cartacea già inviata

nonché per la condanna

delle Amministrazioni resistenti all'adozione del relativo provvedimento di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito territoriale provinciale eletto, vigenti per gli anni 2014-2017, come sopra riportate e impugnate e di inserimento nell'elenco dei partecipanti alla fase C del piano di assunzione previsto dalla legge 107/2015 . Risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

Oggetto: ricorso in riassunzione ed ai sensi dell'art.414 cpc, nonché per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per illegittima esclusione dalle GAE e dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n.107/2015 con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c. e con contestuale risarcimento del danno in forma specifica.

PREMESSO CHE

1. Il Sig. Michele Pagano, docente abilitato all'insegnamento in virtù di quanto disposto dal decreto ministeriale del 1999 (con punteggio 63,00) per la classe di concorso A047 - matematica -, sino al 2011 è stato inserito nelle graduatorie ad esaurimento (nel prosieguo, per mera comodità espositiva, anche "GAE") del personale docente ed educativo della Provincia di Napoli.

2. Con riferimento al triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, con il quale ha richiesto al personale docente ed educativo, inserito nella precedente

graduatoria ad esaurimento, di trasmettere, qualora interessato, apposita domanda di permanenza e/o aggiornamento all'interno della graduatoria medesima, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del menzionato decreto.

Sebbene il sig. Pagano avesse, anche con riferimento al triennio scolastico 2011-2014, interesse ad aggiornare la precedente graduatoria al fine dell'espletamento dell'attività di docenza, per gravi ragioni di salute si è trovato impossibilitato a presentare la relativa domanda entro il termine previsto dall'art. 9 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011. In via consequenziale, il nominativo del ricorrente è stato cancellato dalla GAE riferita al triennio in questione.

3. Con decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in G.U. n. 29 del 11 aprile 2014) il MIUR ha indetto la procedura di *"Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo"*, relativamente agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Il menzionato decreto ha previsto all'art. 9, comma 2, la modalità di trasmissione della domanda esclusivamente tramite il sistema *intranet*, predisposto dal Ministero, stabilendo peraltro, al successivo comma 3, due fasi per l'utilizzo della menzionata funzionalità *web*: una prima fase di registrazione per il personale interessato (lett. a) ed una seconda fase di inserimento e trasmissione della domanda (lett. b).

Il sig. Michele Pagano, onde conseguire il reinserimento nella GAE della Provincia di Napoli, ha dunque provveduto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, lett. a), alla registrazione; peraltro, tale fase ha richiesto, in base a quanto disposto dalla *lex specialis*, l'ulteriore onere di recarsi presso una istituzione scolastica al fine di effettuare il riconoscimento fisico dell'interessato. Ebbene, il ricorrente ha espletato tutte le attività richieste dall'art. 9, comma 3, lett. a) ai fini della registrazione, completando, pertanto, con successo la prima fase di presentazione della domanda.

Dunque, in considerazione del buon esito delle operazioni su elencate, il ricorrente ha continuato a seguire le istruzioni predisposte dal Ministero, con riferimento alla successiva fase di inserimento della domanda (lett. b).

Del tutto inspiegabilmente, nonostante il sig. Pagano fosse già registrato alla succitata procedura di presentazione di istanze *online* e sebbene avesse accesso alle graduatorie di istituto tramite il sito del Ministero, non ha potuto procedere alla successiva fase di inserimento della domanda, poiché è stato individuato dal sistema del MIUR come *"Aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento"*. Con tale dicitura, il sistema ha dunque bloccato la prosecuzione delle necessarie attività inerenti la trasmissione della domanda del sig. Pagano.

4. Pertanto, il ricorrente, ritenendo malfunzionante il sito internet del Ministero, al fine di non veder preclusa la possibilità di essere reinserito nella GAE per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ha presentato con raccomandata a/r del 23 aprile 2014, indirizzata all'Ufficio Scolastico per la Regione Campania - Sede Provinciale di Napoli (in ottemperanza a quanto previsto dalla *lex specialis*, all'art. 9, comma 1) e, dunque, entro il termine indicato dal D.M. n. 235/2014, apposita domanda di ammissione alla procedura in formato cartaceo, peraltro corredandola della documentazione richiesta dall'art. 9.

5. Ciononostante, il Sig. Pagano, per mero tuziorismo, si è personalmente recato, nei giorni immediatamente successivi all'invio dell'istanza cartacea, presso la sede del C.S.A. di Napoli, al fine di richiedere chiarimenti circa il riscontrato guasto del sistema di presentazione di istanze *online* del MIUR.

6. Tuttavia, dopo aver appreso, per le vie brevi, il perfetto funzionamento del summenzionato servizio *web*, il ricorrente ha provveduto ad integrare la propria domanda di inserimento nella GAE 2014-2017, inviando, con raccomandata a/r del 10 maggio 2014 (quindi nei termini previsti dalla *lex specialis*), all'Ufficio Scolastico per la Regione Campania - Sede Provinciale di Napoli, copia della schermata *web* del sito intranet del MIUR, stampata in data 09 maggio 2014, dalla quale si evince come il sistema del Ministero identificasse il ricorrente come "*Aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento*" e, di conseguenza, non consentisse allo stesso di procedere alla successiva fase di inserimento della domanda.

La suddetta circostanza, che ha costretto il sig. Pagano a presentare la domanda di aggiornamento con modalità differenti da quelle previste dalla *lex specialis* (formato cartaceo in luogo dell'istanza *online*), ha comportato il ragionevole timore, in capo al ricorrente, di non poter essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2017, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione (così come previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1-bis, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143).

7. Pertanto, con il ricorso introduttivo, depositato in data 12 giugno 2014 dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, assegnato alla Sezione III-bis con n. R.G. 7766/2014 (cfr. all. 1.12), il Sig. Michele Pagano ha impugnato il Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, ha stabilito che la domanda di permanenza e/o aggiornamento sarebbe dovuta essere presentata

"esclusivamente con modalità web" (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo *"personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia"*.

8. Con Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014 (all.6), il T.A.R. Lazio - Roma, in ordine all'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano, nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G. 7766/2014, ha accolto la richiesta del ricorrente sospendendo il decreto impugnato nella parte in cui ha previsto, all'art. 9, comma 1, come unica modalità di trasmissione della domanda, la procedura online, ritenendo valida, ai fini del reinserimento nella GAE 2014-2017, la domanda di aggiornamento inoltrata nei termini dal ricorrente.

9. Tuttavia, in evidente elusione del disposto di cui alla menzionata ordinanza resa nell'ambito del su menzionato giudizio, l'Amministrazione resistente, in data 29 luglio 2014, ha pubblicato la graduatoria provvisoria omettendo di inserire nel relativo elenco il nominativo del Sig. Pagano (all.7), nonché l'Avviso prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Napoli (all.8), in cui viene stabilito che *"le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione"*.

Tale circostanza ha indotto il ricorrente a presentare apposita impugnativa avverso i citati provvedimenti (cfr. All. 1.11), chiedendo, contestualmente, la sospensione dell'avviso con conseguente inserimento del ricorrente nell'ambito della graduatoria.

10. In merito al suddetto ricorso per motivi aggiunti, il T.A.R. Lazio - Roma ha fissato una nuova camera di consiglio, in data 23 ottobre 2014, per la trattazione dell'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano.

11. Sennonché anche nell'ambito della graduatoria definitiva, successivamente pubblicata, non è risultato inserito il nominativo del Sig. Pagano (cfr. all.5).

Ed invero, con Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 (cfr. all.4), l'Amministrazione resistente ha approvato le *"graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017"*, pubblicate sul sito web dell'Ufficio (www.csa.napoli.bdp.it), all'interno delle quali non compare, ancora una volta, il nominativo del Sig. Pagano.

12. Pertanto, il ricorrente ha provveduto a presentare un secondo ricorso per motivi aggiunti (*cf. all. 1.10*), avverso il decreto di approvazione della GAE definitiva del 26 agosto 2014, nonché avverso la graduatoria medesima, nella parte in cui non hanno previsto il reinserimento del proprio nominativo.

13. Successivamente alla camera di consiglio del 23 ottobre 2014, con Ordinanza n. 10708 del 24 ottobre 2014 (*all.9*), il T.A.R. adito ha accolto l'istanza cautelare del Sig. Pagano e, per l'effetto, ha ammesso con riserva il ricorrente nella graduatoria definitiva per la classe di materie A047 – Matematica, presso l'USR per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli.

14. In data 11 novembre 2014, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli ha provveduto ad emanare il Decreto prot. n. 3151/R5, di rettifica alle graduatorie definitive per la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, reinserendo, in ottemperanza all'Ordinanza del T.A.R., il nominativo del Sig. Pagano all'interno della graduatoria *de qua* (*all.10*).

15. Tuttavia, a seguito dell'udienza pubblica del 16 luglio 2015, il T.A.R. Lazio – sede di Roma ha emanato la sentenza n.10877 del 19 agosto 2015 (*all.11*), con cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale ha rimesso le parti, nei termini indicati dall'art. 11 del Codice del processo amministrativo.

16. Successivamente, con la Legge n. 107/2015 è stato disposto il piano straordinario di assunzione, dal quale sono stati esclusi i docenti non inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, compreso il ricorrente.

Tali assunzioni stanno avvenendo, previa presentazione di una domanda on line entro il 14 agosto 2015, tramite la piattaforma web di "Istanze on line".

Il Sig. Pagano, avendosi vista preclusa la possibilità di presentare la domanda *on line* (*all.12*), in quanto la Legge n. 107/2015 ha concesso tale possibilità solo ai docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra, e, conseguentemente, la possibilità di partecipare al piano di assunzioni straordinarie suddetto, ha presentato, nei termini di legge, una domanda cartacea di ammissione al piano straordinario di assunzioni con contestuale diffida ad adempiere (*all.13*). L'odierno istante, infatti, possiede il requisito che gli consentirebbe l'iscrizione nelle GAE: abilitazione conseguita mediante D.M. 1999.

17. Il ricorrente, titolare, ancora ad oggi, dell'interesse a permanere nella graduatoria provinciale definitiva riferita al triennio 2014-2017, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, ha interesse a riassumere la causa dinanzi al Giudice odiernamente

adito, richiamando integralmente quanto esposto ed argomentato nel ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma.

Il ricorrente ha, altresì, interesse all'inserimento nell'elenco dei partecipanti alla fase C del piano di assunzione previsto dalla legge 107/2015.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, il ricorrente chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. Sulla competenza territoriale del Giudice del Lavoro.

La competenza territoriale è stata individuata nel Tribunale di Roma in virtù della disposizione finale di rinvio di cui all'art. 413 comma 7 c.p.c..

Ed invero, la formulazione del quinto comma dell'art. 413 c.p.c., che prevede la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, fa sorgere il problema dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere delle controversie promosse da chi non sia ancora stato assunto dall'Amministrazione, come nel caso del ricorrente (la norma, come già detto, ha riguardo esclusivamente ai casi di rapporti ancora in corso e di rapporto cessato).

In particolare secondo il principio consolidato in giurisprudenza: *“Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti occorre, invece, fare applicazione unicamente del terzo (e residuale) criterio previsto dall'art. 413 c.p.c., ossia del foro della sede del datore di lavoro”*. (Cass. lav., 13 novembre 2000, n. 14666; conforme Cass. lav., 21 ottobre 1998, n. 10465).

Ne consegue, in tutta evidenza che, nel caso di specie, non essendo applicabile la disposizione del 5° comma, si deve necessariamente far ricorso al 7° comma dello stesso art. 413, in virtù del quale *“qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18”*.

L'art. 18 c.p.c. stabilisce il c.d. *“foro generale delle persone fisiche”*, disponendo che è competente territorialmente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio ovvero, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Tuttavia, considerato che, nel caso di specie, il convenuto non è una persona fisica bensì una Pubblica Amministrazione (nello specifico il MIUR), trova applicazione il *“foro generale delle persone giuridiche”*, stabilito non dall'art. 18, bensì dall'art. 19 c.p.c..

Quest'ultima disposizione, difatti, stabilisce che *“è competente il giudice del luogo in cui la persona giuridica ha sede”*. Conseguentemente, per le controversie concernenti fattispecie nelle quali il rapporto di impiego non sia ancora costituito deve ritenersi competente il Tribunale del luogo

ove la Pubblica Amministrazione convenuta – nel caso specifico il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca – ha la propria sede legale.

Peraltro, non solo la richiesta di disapplicazione dei decreti Ministeriali determina il radicarsi della competenza territoriale presso il Tribunale di Roma, ma anche la richiesta di inserimento nell'elenco dei partecipanti alla fase C del piano di assunzione previsto dalla legge 107/2015, trattandosi di un piano con efficacia nazionale.

II. Sulla illegittimità degli atti ministeriali che non hanno consentito al ricorrente di formulare domanda di inserimento in graduatoria. Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 cost.. Violazione e falsa applicazione art. 1, comma 1-bis, d.l. 07.04.2004, n. 97 (convertito in l. 04.06.2004, n. 143). Violazione e falsa applicazione art. 1, l. 241/1990.

a. Il D.M. 235 del 2014, unitamente al D.M. n. 53 del 2012 e al D.M. n. 44 del 2011, recanti disposizioni di gestione delle graduatorie rispettivamente per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, per il biennio 2012/2013 e 2013/2014 e per il triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, in maniera illegittima hanno impedito ai docenti, in possesso di titolo abilitante all'insegnamento, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle dette graduatorie utilizzabili per l'assunzione a tempo indeterminato.

In particolare, il decreto ministeriale n. 235/2014 appare contraddittorio nella parte in cui ha previsto, all'art. 9, comma 1, come unica modalità di trasmissione della domanda, la procedura *online*, senza contestualmente consentire ai docenti interessati il reinserimento del proprio nominativo all'interno della GAE di prossima emanazione.

Tale circostanza appare, peraltro, illegittima in quanto si pone in aperta violazione di una norma di legge richiamata dalla stessa *lex specialis*.

Difatti, l'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante *"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università"*, al comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143), sancisce che: *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

Ne consegue che, in base a quanto previsto dall'ultimo periodo della citata disposizione normativa, è consentito ai docenti cancellati dalle precedenti GAE di essere reinseriti all'interno delle nuove graduatorie in conseguenza della mera trasmissione della domanda.

Sebbene il decreto ministeriale n. 235/2014, abbia espressamente richiamato la norma in questione, sia nella parte in premessa che all'art. 1, comma 1, lett. b), l'Amministrazione non si è al contempo premurata di consentire l'applicazione di quanto previsto dalla norma di legge.

Ed invero, come emerge dalla parte in fatto, il sig. Pagano, pur in possesso di tutti i requisiti previsti per l'inserimento nelle GAE e pur essendo nei termini per la presentazione dell'istanza, si è trovato impossibilitato ad effettuare la trasmissione della domanda secondo le modalità previste dal Ministero.

Il sistema *online*, difatti, non riconoscendo il nominativo del ricorrente all'interno della precedente graduatoria, gli ha negato la possibilità di terminare la procedura di presentazione dell'istanza ex art. 9.

Da tale circostanza emerge in tutta evidenza l'illegittimità e la contraddittorietà del contegno tenuto dall'Amministrazione, la quale, pur avendo individuato correttamente la normativa nazionale applicabile alla procedura in questione, non ha dato corretta applicazione alle disposizioni ivi contenute, le quali risultano assolutamente chiare nel consentire anche a soggetti ormai cancellati dalle precedenti graduatorie il reinserimento in seguito alla presentazione di una nuova domanda; ne consegue il logico convincimento secondo il quale l'Amministrazione, in virtù del precetto su richiamato, si sarebbe dovuta dotare di strumenti idonei a consentire anche a soggetti non più iscritti nelle graduatorie precedenti la trasmissione della domanda con modalità *web* o, in alternativa, avrebbe dovuto consentire all'interno del bando una diversa modalità di invio dell'istanza, quale ad esempio quella tramite raccomandata a/r (come peraltro disposto dal precedente decreto ministeriale n. 44/2011, all'art. 9 comma 3, relativo al triennio 2011-2014).

Peraltro, sul punto si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che: *"la omissione della domanda è sì sanzionabile con la esclusione dalla graduatoria ma che tuttavia tale cancellazione non è assoluta ben potendo gli interessati, nonostante la omissione della tempestiva domanda di essere confermati nella graduatoria, dichiarare entro un termine loro da assegnare, di volere essere inclusi"* (cfr. Tribunale di Firenze, 17 maggio 2013; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 05 luglio 2011, n. 5874; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 30 giugno 2010, n. 21793). *"la presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime."*

Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare"... L'adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da

quest'ultima, omette di tenere conto , sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1 bis dell'art.1 decreto legge n.97/2004, secondo cui a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"(Consiglio di Stato sentenza n.3658 del 14 luglio 2014).

Proprio in applicazione dei principi espressi dal Consiglio di Stato , il Tar Lazio, con recenti sentenze n.07974 e n.0971 del 5 giugno 2015 ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale n.235 del 1 aprile 2014 nella parte in cui , all'art.1 lettera b), stabilisce che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie.

E in proposito è altrettanto pacifica la giurisprudenza di merito dei giudici ordinari, che hanno disposto la disapplicazione dei vari decreti ministeriali : Tribunale di Massa-sez.Lavoro-sntenza n.28/2015, Tribunale di Macerata in composizione collegiale -ordinanza del 15 luglio 2015; Tribunale di Latina ordinanza 1056/2015; Tribunale-di-Napoli-Sentenza-del-08.07.15.

Pertanto, alla luce di quanto precisato dalla giurisprudenza in materia, la cancellazione dalle GAE deve ritenersi valida soltanto per il triennio in cui la relativa graduatoria ha avuto vigenza (anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014), sicché la validità della stessa cancellazione non può estendersi al successivo aggiornamento delle graduatorie.

Nella fattispecie, dunque, la cancellazione del sig. Pagano avrebbe dovuto dispiegare i propri effetti limitatamente al triennio 2011-2014; con riferimento, invece, al triennio successivo (2014-2017) il ricorrente sarebbe dovuto essere messo nella condizione di presentare l'istanza di ²⁾reinserimento all'interno della GAE di nuova emanazione alla stregua di tutti gli altri docenti interessati alla procedura.

b. Peraltro, pare doveroso evidenziare, inoltre, che la normativa di riferimento, di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 97/2004, garantisce una parità di trattamento tra tali soggetti, ponendo espressamente sullo stesso piano i docenti interessati all'aggiornamento e quelli interessati all'inserimento del proprio nominativo (cancellato dalla precedente GAE) all'interno delle nuove graduatorie.

La presenza di ciascun docente nelle graduatorie è condizionata, pertanto, ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è, invece, sanzionata con l'esclusione dalle GAE, che non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

La procedura attivata dall'Amministrazione, lungi dall'essere idonea ad ottemperare alle previsione di cui al menzionato art. 1, comma 1-*bis* del decreto legge n. 97 del 2004, invece, ha

bloccato la trasmissione della domanda di inserimento per i soggetti cancellati dalla precedente graduatoria, così come accaduto anche al ricorrente.

Emerge pertanto in tutta evidenza la disparità di trattamento posta in essere, in modo del tutto arbitrario dall'Amministrazione, la quale in aperta violazione della norma in questione non ha consentito al sig. Pagano di completare la procedura di trasmissione della domanda.

c. Alla luce di quanto suesposto, il MIUR avrebbe dovuto eseguire quanto disposto dall'art. 16 comma 2 D.M. 235/2014, che, attraverso gli opportuni rinvii normativi, consente modalità di presentazione dell'istanza diverse da quelle indicate nell'art. 9 comma 2 del D.M. 235/2014 (si vedano la L. N. 241/90; il DPR 445/2000, entrambi citati nelle premesse del D.M. n. 235/2014).

Lo stesso vale anche per gli impugnati atti presupposti, ossia il D.M. n. 44 del 2011, il D.M. n. 53 del 2012, unitamente al successivo D.M. n. 235 del 2014 che dovranno disapplicarsi nella parte in cui non hanno consentito al docente, in possesso di idoneo titolo abilitativo, di reinserirsi nelle corrispondenti graduatorie, in quanto illegittimi per violazione delle disposizioni della legge 143/2004 (che peraltro gli stessi richiamano), sia in quanto hanno palesemente violato i principi di correttezza e buona fede ai quali deve uniformarsi l'attività amministrativa, per non avere previsto l'obbligo di informare i docenti che alla mancata richiesta di aggiornamento consegue la cancellazione.

D'altronde, lo scopo della presentazione dell'istanza, attraverso il sistema *on line o con modalità cartacea*, è quello di far conoscere la volontà di aspirare a contratti a tempo determinato ed indeterminato con la P.A.

In via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 c.p.c.

Il pregiudizio che subisce il ricorrente dai provvedimenti contestati è gravissimo. Ed invero, l'eliminazione delle Graduatorie ad esaurimento, nelle quali il Sig. Pagano desidera essere reinserito, risulta imminente.

Contestualmente, è stato pure reso operativo il piano di assunzioni, con il quale il MIUR, sulla base del punteggio dichiarato dal docente, nelle singole graduatorie sta procedendo alle immissioni in ruolo. Si fa presente che alla data del presente ricorso sembra che la fase C è in fase di definizione.

Risulta evidente che la permanenza nelle GAE costituisce l'unica possibilità per il ricorrente di aspirare ad una collocazione lavorativa nel mondo della scuola, sia tramite incarichi di supplenza annuale sia tramite l'immissione in ruolo, in particolare a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato di 150.000 docenti entro il prossimo anno, prevista dalla legge 13.luglio 2015 n.107.

Come è noto , infatti, la norma sopra richiamata prevede una articolata procedura per l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni, al termine del quale saranno soppresse le graduatorie ad esaurimento.

In particolare, la legge 107/2015 prevede all'art.1 , comma 96, l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95 di :

- a) i soggetti iscritti a pieno titolo (non con riserva) alla data di entrata in vigore della presente legge , nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
- b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presnte legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

Il successivo comma 97 stabilisce che al piano straordinario di assunzioni “ partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c) , partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda , per quale delle due categorie essere trattati”.

Il comma 98 prevede infine che al piano straordinario di assunzioni si provvede “ secondo le modalità e le fasi , in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- a) *i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;*
- b) *in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in*

organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

Con DDG per il personale scolastico n.767 del 17 luglio 2015, infine, sono state pubblicate le modalità di presentazione della domande di partecipazione al piano di assunzione, che devono essere trasmesse in via telematica attraverso "Polis" - Presentazione On-line delle Istanze.

Ora, da qui alla prima udienza cautelare utile, il Sig. Pagano rimarrà escluso dalle predette graduatorie, con evidente pregiudizio, per la propria sfera lavorativa, stante l'irreparabilità del danno, dovuta alla sua esclusione dalle note G.A.E..

Appare del tutto evidente come i tempi di un giudizio ordinario (seppure con il rito del lavoro) renderebbero difficoltoso il diritto del ricorrente.

Non si può, infatti, non rilevare come si verificherebbe un irreparabile pregiudizio nei riguardi dello stesso, il quale, nelle more del giudizio ed in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbe la possibilità di ottenere un'immissione in ruolo (se non ammesso alla fase C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015, la quale è nel pieno svolgimento) o un migliore incarico di supplenza, se inserito in tempo utile per il prossimo reclutamento.

In altri termini, risulterebbe impossibile, per il ricorrente, essere destinatario di convocazione dalla graduatoria ad esaurimento ovvero dalla fascia aggiuntiva, sia per la stipulazione di contratti a tempo determinato, sia per l'immissione nei ruoli dell'amministrazione scolastica.

Riguardo agli incarichi a tempo determinato, va rilevato che, qualora l'istante venisse incluso nelle graduatorie ad esaurimento, avrebbe diritto ad essere, altresì, inserito nella prima fascia delle graduatorie di istituto, a norma dell'art. 5. comma -I D.M. n. 131 del 2007, fruendo, legittimamente, dei benefici connessi.

Inoltre, come in parte anticipato, attraverso l'inserimento nelle citate graduatorie, beneficerebbe della possibilità concreta di immissione in ruolo per il 50% dei posti disponibili. Si ribadisce che in attuazione della legge n.107/2015, il successivo DDG 767 del 17/07/2015, ha stabilito che la richiesta di assunzione, da parte degli interessati, inclusi nelle G.A.E., dovesse avvenire entro le ore 14 del 14 agosto 2015 (motivo per il quale, seppure per

raccomandata A/R, il ricorrente ha presentato nei termini, domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato) .

E' evidente, a questo punto, il pregiudizio, imminente ed irreparabile, che incombe sul ricorrente, il quale, in assenza di un provvedimento di urgenza, diretto all'inserimento dello stesso, nelle dedotte G.A.E., sarebbe del tutto escluso dalle procedure di immissione in ruolo, con conseguente manifesto pregiudizio del diritto ad esercitare la professione di insegnante. Risulta chiaro come, il presente giudizio, non attenga ai tradizionali profili retributivi/reintegrativi.

Una volta assegnate le cattedre a tempo indeterminato, con esclusione del docente ricorrente, risulterà impossibile risarcire, anche in forma specifica, il lavoratore per il danno subito.

È, altresì, palese l'irreparabilità del danno che verrebbe a determinarsi, non potendosi neppure ipotizzare un risarcimento per equivalente, che mai potrebbe compensare la perdita della concreta opportunità di essere assunto a tempo indeterminato.

Il rito ordinario, anche in caso di pronuncia positiva, finirebbe per non garantire il soddisfacimento del diritto del docente ad essere inserite nelle predette G.A.E. e, conseguentemente, a non partecipare alle procedure di assunzione (in particolare alla fase denominate C) di cui alla legge 107 del 2015.

Infatti, una volta esaurite le graduatorie ad esaurimento diventeranno inefficaci, proprio ai sensi dell' art. 1. comma 105 della medesima legge.

Di conseguenza, i posti, a tempo indeterminato, risulterebbero già assegnati ed il danno sarebbe irreversibile, non quantificabile economicamente.

L'esclusione dalle su richiamate graduatorie priverebbe, ancora, il ricorrente della possibilità di ampliare la propria esperienza professionale, mediante il conferimento di nuovi incarichi di supplenza, nonché della possibilità di maturare un ulteriore punteggio, attraverso gli incarichi che otterrebbe, in attesa del giudizio ordinario.

È bene precisare che tale punteggio si calcola sulla base del periodo effettivamente lavorato, per una massimo di dodici punti all'anno. Ne deriva che, anche in caso di sentenza favorevole, non risulterebbe possibile individuare, a posteriori, quanti giorni di lavoro il ricorrente avrebbe potuto effettivamente svolgere.

Risulta, per questo, lampante il pericolo di un grave pregiudizio, tenuto presente che il Sig. Pagano, in mancanza dell'inserimento in G.A.E. verserebbero in un ingiustificato stato di non integrazione e di precarietà, non potendo mai vedersi stabilizzare il rapporto lavorativo con il datore di lavoro.

Non vi sono, al momento, viste le nuove circostanze di diritto (emerse con la recente riforma) altri strumenti processuali che il ricorrente potrebbero utilizzare, per vedersi riconoscere il proprio diritto: da qui il carattere di urgenza e di residualità del presente ricorso.

Infatti, posto che il nuovo piano straordinario di stabilizzazione, a firma del MI.UR., cd. "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, prevede:

- l'assunzione di tutti i docenti inclusi a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento;
- l'abolizione di tali graduatorie, una volta esaurite, prescrivendo, la norma, che saranno assunti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato) le seguenti categorie di docenti:

- a) coloro che siano risultati vincitori nell'ultimo concorso a cattedra, bandito nel 2012, ma che, ad oggi, ancora non erano stati chiamati in servizio,

- b) i docenti, per l'appunto, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;

è evidente che, nel caso in cui non venisse emessa un'ordinanza anticipatoria, il ricorrente non potrebbe partecipare al piano delle assunzioni, riservato a coloro che siano già inseriti, a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento.

Il bene a cui il ricorrente aspira e di cui chiede tutela, ossia l'accesso al ruolo, non è in alcun modo sostituibile con altre forme di tutela, come quella risarcitoria, in quanto il mancato inserimento nelle GAE, consacrerà il proprio stato di precariato che perdura già da molti anni, in dispregio di un diritto soggettivo riconosciuto allo stesso come incontestabile.

A questo punto, anche nell'ottica del bilanciamento degli interessi, ai fini della tutela dell'interesse pubblico, la presenza del docente nelle graduatorie ad esaurimento, proteggerebbe, maggiormente, la pubblica amministrazione, rispetto all'attuale esclusione dello stesso, considerata l'imminente eliminazione delle G.A.E..

Tanto premesso, il Sig. Michele Pagano, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato ed avendone interesse

RICORRE IN RIASSUNZIONE

contro i predetti resistenti ed i controinteressati, innanzi al Tribunale di Roma - Sezione lavoro -, affinché fissi l'udienza di prima comparizione delle parti per gli incombenti di rito e di discussione del predetto ricorso in riassunzione, tenuto conto ai fini della notifica, dell'istanza presentata ex art. 151 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

per tutte le causali di cui al ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dd. 23.02.2015, ritenuto sussistente il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, ed anche *inaudita altera parte*,

VOGLIA

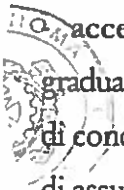
in accoglimento della domanda d'urgenza, ritenuto sussistere il diritto della parte ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 (ovvero 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017) nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, ed ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76 ed all'Ufficio Scolastico Territoriale di Napoli, in persona del Dirigente p.t., con sede in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55,

- IN VIA CAUTELARE, di inserire e/o reinserire la parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione (ed in particolare dei decreti ministeriali attuativi n. 42/2009, n.44/2011 e n.235/14) aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della medesima parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente;
- sempre in via cautelare, ammettere il ricorrente alla fase C del piano straordinario di assunzione, atteso che la fase B è ormai conclusa, valorizzando l'istanza cartacea presentata dal docente in tempo utile (ed allegata al presente ricorso - *cf.* all.15) mediante raccomandata A/R, unico metodo possibile, in quanto il ricorrente risultava impossibilitato ad accedere al servizio web "istanze on line" (al momento riservato ai docenti già iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento); ovvero, in subordine, nella quarta fascia "cd. aggiuntiva" della graduatoria ad esaurimento, eventualmente istituita, sempre per la Provincia di Napoli, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto del ricorrente medesimo alla collocazione, con lo stesso punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto. Proprio in merito a tale richiesta, si rappresenta come "*l'estrema urgenza*" sia dettata dalla circostanza che la cd. fase B, del piano straordinario assunzioni, risulta, a questo punto, conclusa e dunque l'unica speranza per il

ricorrente è quella di poter partecipare almeno alla fase C: il sistema informatico, utilizzato dal MI.U.R. (nel quale non risulta inserito il nominativo dell'odierna ricorrente, perché esclusa dalle G.a. E. e dal sistema web "istanze on line") sta provvedendo ad inviare le proposte di assunzione a tempo indeterminato, in favore dei colleghi già presenti in Graduatoria ad Esaurimento. Tali proposte, è utile ribadirlo, sono effettuate, esclusivamente, tramite sistema informatico.

In conclusione, urge consentire, alle istanti, di ottenere con riserva l'inserimento nelle G.A.E. e, contestualmente, l'immissione del loro nominativo nel cd "cervellone elettronico" in uso ai tecnici del Ministero, che associa i posti, vacanti e disponibili, ai docenti richiedenti il ruolo (ovviamente in base al punteggio ed alla preferenza provinciale espressa); in caso contrario sarebbe irrimediabilmente precluso l'accesso alla Fase C del piano di assunzioni.

- NEL MERITO, previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione in relazione ad provvedimento da adottarsi, del D.M. MIUR n.42/2009, D.MMIUR n.44/2001 e del DM MIUR 235/2014 e di ogni atto presupposto connesso e consequenziale:

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito a pieno titolo delle graduatorie ad esaurimento definitive del USR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, classe di concorso A047 Matematica, valide per gli anni scolastici 2014/2017 e dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n.107/2015 ("fase B e C"), secondo le preferenze espresse nella domanda presentate dal ricorrente, nella classe di concorso e con il punteggio nella stessa indicato, così come richiesto dal ricorrente in base alla materia per cui risulta abilitato, domanda e/o istanza di inserimento anche da rappresentare per la classe di concorso per la quale si è ottenuta l'abilitazione e con il punteggio posseduto al momento dell'inserimento; ovvero, in subordine, nella quarta fascia "cd. aggiuntiva" della graduatoria ad esaurimento, eventualmente istituita, sempre per la provincia di Napoli, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;

- condannare le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento in via definitiva del ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, con tutte le conseguenze di legge;

- ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale di Napoli, in persona del legale rappresentante

pro tempore, per quanto di specifica competenza, l'inserimento del ricorrente, a pieno titolo, nelle Graduatorie ad esaurimento definitive delUSR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, per la classe concorsuale in cui risulta abilitato, ovvero, in subordine, nella quarta fascia "cd. aggiuntiva" della detta graduatoria ad esaurimento, eventualmente istituita, sempre per la provincia di Napoli, in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante - con contestuale fissazione di udienza ed indicazione di modalità e termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a poter accedere al sistema "istanza on line" per l'inserimento definitivo nelle G.A.E. definitive delUSR Campania, Ambito Territoriale di Napoli, ovvero, nella quarta fascia "cd. aggiuntiva" della graduatoria ad esaurimento, eventualmente istituita;

- condannare e ordinare le parti avverse all'iscrizione dell'istante, mediante le modalità istanze on line, nelle predette Graduatorie ad Esaurimento (per la classe concorsuale in cui risulta abilitato presso l'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli);

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso alla fase C del piano straordinario di assunzione (in base ai posti disponibili), atteso che la fase B è ormai conclusa, valorizzando l'istanza presentata, dal docente, in tempo utile (ed allegata al presente ricorso) (vista la preclusione all'utilizzo della piattaforma web);

- per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed ai suoi preposti che il ricorrente debba essere ammesso alla fase C del piano straordinario di assunzione (in base ai posti disponibili), atteso che la fase B è ormai conclusa, valorizzando l'istanza presentata dal docente, in tempo utile (ed allegata al presente ricorso) (vista la preclusione all'utilizzo della piattaforma web).

IN SUBORDINE: nel caso in cui il ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificate per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

In ogni caso accertare il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, compreso il danno da perdita di chance, subito dal ricorrente a causa dell'illegittima esclusione dalle GAE, con condanna del MIUR al risarcimento dello stesso in misura da accertarsi corso di causa e/o nella misura che verrà determinata dal Giudice.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

- **IN VIA ISTRUTTORIA:** in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante Voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.

 **Si versano in atti i seguenti documenti:**

1. Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009;
2. Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011;
3. Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014);
4. Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Scolastica Regionale della Campania - Ambito Territoriale di Napoli;
5. Graduatoria provinciale definitiva scuola II grado - Fascia A047 - Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it in data 26 agosto 2014;
6. Ricorso introduttivo del Sig. Michele Pagano, depositato in data 12 giugno 2014 dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, assegnato alla Sezione III-bis con n. R.G. 7766/2014;
7. Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, del T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III-bis;
8. Graduatoria provinciale provvisoria scuola II grado pubblicata - Fascia A047 - Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it, in data 29.07.2014;

9. Avviso prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Napoli;
10. Ricorso per motivi aggiunti del Sig. Michele Pagano, depositato in data 8 agosto 2014 dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma;
11. Secondo ricorso per motivi aggiunti del Sig. Michele Pagano, depositato in data 30 settembre 2014 dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma;
12. Ordinanza n. 10708 del 24 ottobre 2014, del T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III-bis;
13. Decreto prot. n. 3151/R5 dell'11 novembre 2014, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli;
14. Sentenza n.10877 del 19 agosto 2015, del T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III-bis;
15. Domanda di ammissione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015, con contestuale diffida ad adempiere, trasmessa dal Sig. Michele Pagano in data 29 luglio 2015.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione in corso di causa.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per la classe di concorso indicata nella domanda presentata dallo stesso ricorrente;
- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale della predetta Provincia, per la classe di concorso meglio indicata nella domanda presentata dal ricorrente, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, visto il contenuto della Riforma della "Buona Scuola" che riconosce la possibilità di partecipare all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani, si ritiene che lo stesso debba essere notificato a tutti i docenti inseriti nelle GAE dei predetti 101 ambiti.

- la notifica del ricorso a tutti questi docenti - controinteressati nei modi ordinari sarebbe oltremodo oneroso e incompatibile con il carattere di urgenza della domanda, stante il loro elevato numero, così come le stesse considerazioni possono farsi per la notifica a mezzo pubblicazione sulla G.U., laddove invece l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 ha previsto la facoltà, per il Giudice, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

- Questa strada risulta oggi seguita anche da diversi Tribunali di merito in cause aventi lo stesso oggetto della presente (Tribunale Cremona, Sez. Lav. RG 379/2015; Tribunale di Firenze, Sez. Lav, RG 313/2015; Tribunale Torino, Sez. Lav., RG 4975/2015; Tribunale Velletri, Sez. Lav. RG 2710/2015; Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - Fonte sito del MIUR http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinché la S.V.Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso indicata nella domanda presentata dal ricorrente e nello specifico per la classe A047, vigente per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che la presente controversia è soggetta ad un contributo pari ad Euro 259,00.

Roma, 13 novembre 2015

Avv. Stefania Terracciano


Avv. Amelia Cuomo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Deposito in Cancelleria



Roma, il 17/11/15







R.G.... 39138/15

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro — ~~Viale Giulio Cesare n.54~~ — Via Lepanto n. 4

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott
.....

Visto il ricorso che precede;

Visto l'art. 700 C.P.C.

CONVOCA

Le parti davanti a se per il giorno ... 15 DICEMBRE 2015 ...

alle ore ... 13,00 ... Aula n° ... 223 ...

Si notifici a cura del ricorrente entro il giorno ... 4 DICEMBRE 2015 ...

Roma, ... 24/11/15 ...

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

R.G.

39138/15

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro - ~~Viale Giulio Cesare n. 54~~ - Via Lepanto n. 4

IL GIUDICE

Dott.

Co Co

DESIGNATO per la trattazione della causa:

LETTO il ricorso che precede:

VISTI gli artt. 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° C.P.C. nel testo modificato della legge 11/8/73 n. 533;

FISSA

Udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno ... ore ...

11 FEBBRAIO 2016 10.30

aula n° ... alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando, in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione. Si autorizza la notifica per pubblici proclami.
Roma, 14/11/15

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

ORDINA

la convocazione per la predetta udienza del dott. domiciliato in Roma, Via per la sua eventuale nomina a C.T.U.
Roma,

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

26 NOV 2015



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'L' or a similar character, written over the date stamp.

Notifica a mezzo del servizio postale

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N.53

Cron. N.ro: 83/2015

Io sottoscritto Avv. Stefania Terracciano, con studio in Roma, al Largo Arenula 34 - 00186, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 21.11.2006, procuratore e difensore del Sig. **MICHELE PAGANO**, ho notificato il suesteso ricorso con decreto di fissazione udienza a:

- 1- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma al Viale Trastevere, 76/A - C.A.P. 00153 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715457639-9, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 83/2015/a

Avv. Stefania Terracciano



Vidimazione Postale

-
- 2- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi, n. 12 - C.A.P. 00186 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715457640-1, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 83/2015/b

Avv. Stefania Terracciano



Vidimazione Postale

- 3- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO
TERRITORIALE DI NAPOLI, in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliato per la
carica in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 - C.A.P. 80142, a mezzo del servizio
postale con raccomandata A.R. n. 76715457641-2, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella
data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 83/2015/c

Avv. Stefania Terracciano



Vidimazione Postale

- 4- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO
TERRITORIALE DI NAPOLI, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e
difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei
Portoghesi, n. 12 - C.A.P. 00186, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n.
76715457642-3, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale
apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 83/2015/d

Avv. Stefania Terracciano



Vidimazione Postale

- 5- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del
Direttore *pro tempore*, domiciliato per la carica in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 -
C.A.P. 80142, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715457643-4,
spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla
presente notifica.

Cron. N.ro: 83/2015/e

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



- 6- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del
Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con
sede in Roma alla Via Dei Portoghesi, n. 12 - C.A.P. 00186, a mezzo del servizio postale con
raccomandata A.R. n. 76715457644-5, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della
vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 83/2015/f

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



- 7- **LONGOBARDI SALVATORE**, nato a Torre del Greco (NA) il 17.02.1975, residente in Scafati (SA) alla Via Tito Livio, n. 1 - C.A.P. 84018, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715457645-6, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 83/2015/g

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



- 8- **BRANCACCIO LOREDANA**, nata a Napoli il 01.05.1964, ivi residente alla Piazza degli Artisti, n. 27 - C.A.P. 80129, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76715457646-7, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 83/2015/h

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



23/25/4
N. Raccomandata

76715457639-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 1915 E) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'		
	DESTINATARIO LUIGERCA		
	VIA / PIAZZA VIALE TRASTEVERE	N° CIV. 76/A	
	C.A.P. 00153	COMUNE ROMA	PROV.
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano		
	MITTENTE Largo Arenula n. 34		
	VIA / PIAZZA 5° piano - 00186 ROMA	N° CIV.	
	C.A.P. 00186	COMUNE ROMA	PROV.
Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925 mail: stefania.terracciano@studioterracciano.it			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55825 Sez. 06 Operaz. 397
 Causale: AG 27/11/2015 17:32
 Peso gr.: 158 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. (AR) 767117330439 TASSE
 (accettazione manuale)

23/25/3
N. Raccomandata

76715457640-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 1915 E) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'		
	DESTINATARIO LUIGERCA		
	VIA / PIAZZA VIA DEL PORTOGHESI 12	N° CIV.	
	C.A.P. 00186	COMUNE ROMA	PROV.
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano		
	MITTENTE Largo Arenula n. 34		
	VIA / PIAZZA 5° piano - 00186 ROMA	N° CIV.	
	C.A.P. 00186	COMUNE ROMA	PROV.
Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925 mail: stefania.terracciano@studioterracciano.it			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55925 Sez. 06 Operaz. 396
 Causale: AG 27/11/2015 17:31
 Peso gr.: 158 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. (AR) 767117330428 TASSE
 (accettazione manuale)

83/2-15/17
N. Raccomandata

76715457641-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 0311-E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO TERRITORIALE ANAPOL		
	VIA / PIAZZA C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano		
	Largo Arenula n. 34 5° piano - 00186 ROMA Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925 mail: stefania.terracciano@studioterracciano.it		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55825 Sez. 06 Operaz. 395
Causale: AG 27/11/2015 17:30
Peso gr.: 158 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
Serv.Aggr.: AR
Cod. 55825 767117330417 TASSE
(accettazione manuale)

83/2-15/17
N. Raccomandata

76715457642-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 0311-E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO TERRITORIALE ANAPOL		
	VIA / PIAZZA C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano		
	Largo Arenula n. 34 5° piano - 00186 ROMA Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925 mail: stefania.terracciano@studioterracciano.it		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55825 Sez. 06 Operaz. 394
Causale: AG 27/11/2015 17:29
Peso gr.: 158 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
Serv.Aggr.: AR
Cod. 55825 767117330405 TASSE
(accettazione manuale)

83/215/E
N. Raccomandata

76715457643-4



Posteitaliane

EP0795 EP0795 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 1511) (E) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA				
	VIA / PIAZZA	VIA PONTE DELLA MADONNA	55		
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV.		
	80122	NAPOLI	PROV.		
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano				
	Largo Arenula n. 34				
	5° piano - 00186 ROMA				
	Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925				
VIA / PIAZZA			mail: stefania.terracciano@studieterracciano.it		N° CIV.
C.A.P.			COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI					
<input type="checkbox"/> A.R.					
Contrassegnare la casella interessata					

Fraz. 55825 Sez. 06 Operaz. 393
Causale: AG 27/11/2015 17:28
Peso gr.: 158 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
Serv.Aggr.: AR
Cod. 767117330393 TASSE
(accettazione manuale)

83/215/E
N. Raccomandata

76715457644-5



Posteitaliane

EP0795-EP0469 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 1511) (E) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA				
	VIA / PIAZZA	DEI MISTOGRESI	12		
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV.		
	00186	ROMA	PROV.		
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano				
	Largo Arenula n. 34				
	5° piano - 00186 ROMA				
	Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925				
VIA / PIAZZA			mail: stefania.terracciano@studieterracciano.it		N° CIV.
C.A.P.			COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI					
<input type="checkbox"/> A.R.					
Contrassegnare la casella interessata					

Fraz. 55825 Sez. 06 Operaz. 392
Causale: AG 27/11/2015 17:27
Peso gr.: 158 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
Serv.Aggr.: AR
Cod. 767117330382 TASSE
(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76715457645-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04301 (Ex 18151E) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	WILCOBARDO SALVATORE		
	VIA TITO LIVIO 1		
	VIA / PIAZZA	51018	SCHFATI
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano		
	Largo Arenula n. 34		
	5° piano - 00186 ROMA		
	Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925		
VIA / PIAZZA			stefania.terracciano@studioterracciano.it
C.A.P.			COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55825

Sez. 06

Operaz. 391

Causale: AG

27/11/2015 17:26

Peso gr.: 158

Tariffa € 8.40

Affr. € 8.40

Serv. Agg.: AR

Cod. Bulo 767117330371

TASSE

(accettazione manuale)

22/11/15
N. Raccomandata

76715457646-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04301 (Ex 18151E) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	BRINGHELO WREDANA		
	MARIA RICCU AUSTISI		
	VIA / PIAZZA	83129	NAPOLI
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano		
	Largo Arenula n. 34		
	5° piano - 00186 ROMA		
	Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925		
VIA / PIAZZA			stefania.terracciano@studioterracciano.it
C.A.P.			COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55825

Sez. 06

Operaz. 390

Causale: AG

27/11/2015 17:25

Peso gr.: 158

Tariffa € 8.40

Affr. € 8.40

Serv. Agg.: AR

Cod. Bulo 767117330360

TASSE

(accettazione manuale)